

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

ILL.MO TRIBUNALE DI CREMONA - SEZ.LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

Per: **DELLA PORTA FEDERICA**, nata a Cava de' Tirreni (SA) il 28.03.1995 e res.te a Nocera Inferiore (SA) alla via G. Atzori n.233, c.f.DLLFRC95C68C361E, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Belvisi (BLVLRA83L57A717T) in Nocera Inferiore alla via Guido Cucci n.32, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo pec: l.belvisi@avvocatinocera-pec.it; *-ricorrente-*

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A, c.f. 80185250588;

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Ambito Territoriale di Cremona, in persona del Dirigente p.t., con sede in Cremona alla Via Milano n.24;

Rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui è domiciliato in Brescia alla via Santa Caterina n. 6, pec: ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it; *- resistenti-*

NONCHE' CONTRO

tutti i candidati inseriti, per la provincia di Cremona, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. e del profilo di C.S., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dalla ricorrente, i quali potrebbero essere da quest'ultima scavalcati in graduatoria per la maggiorazione del punteggio ad egli attribuito e per i quali si chiede sin d'ora che venga autorizzata la notifica ex art. 151 c.p.c., con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ambito Territoriale di Cremona; *-potenziali controinteressati-*

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

OGGETTO:

ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale per il servizio civile svolto per 1 anno prestato “non in costanza di nomina”, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. e del profilo di C.S., per il triennio scolastico 2024-2027 per la provincia di Cremona; con la **CONDANNA delle Amministrazioni resistenti** – ciascuna per quanto di propria competenza – **a riconoscere il punteggio integralmente per il servizio civile svolto “non in costanza di nomina”**, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. e del profilo di C.S., per la provincia di Cremona per il triennio scolastico 2024-2027;

PREVIA DISAPPLICAZIONE ex art. 63 D.lgs. 165/2001: a) **del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024** avente in oggetto “*Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità*”, nella parte in cui con l'allegato A - Tabella valutazione titoli - dispone che “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*”; b) ove occorra, della **Nota ministeriale 76806 del 29/05/2024** avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al D.M. n. 89/2024; nonché

per la **DECLARATORIA DI NULLITA' E/O PER L'ANNULLAMENTO delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. e del profilo di C.S. per il triennio scolastico 2024-2027 per la provincia di Cremona**, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente alla ricorrente il punteggio per il servizio civile/militare svolto non in costanza di nomina e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

PREMESSO

1. Con **Decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024**, è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA e C.S. per il triennio scolastico 2024/2027, che ha annullato e sostituito integralmente il

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

precedente Decreto 3 marzo 2021, n. 50.

Con tale Decreto il Ministero resistente ha disciplinato la procedura per la presentazione delle domande di primo inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico;

2. Con **Nota ministeriale n.76806 del 29.05.2024**, sono state poi disciplinate le modalità di compilazione delle relative domande, prevedendo testualmente che *“L’aspirante dovrà presentare domanda di inserimento nei casi di prima iscrizione nelle graduatorie di istituto e in tal caso dovrà specificare il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi della tabella annessa al decreto, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”*;

3. L’odierna ricorrente ha, perciò, presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia per la provincia di Cremona, sia per il profilo ATA che per il profilo di C.S. (cfr. **allegato 1**), dichiarando tutti i titoli culturali e di servizio in suo possesso, compreso **l’assolvimento del servizio civile svolto per 1 intero anno**, dal 11.12.2018 al 10.12.2019 presso l’UNITALSI- **dopo il conseguimento del titolo valido** per l’accesso alle citate graduatorie, giusta documentazione allegata (cfr. **allegati 2 e 3**);

4. Ella, dunque, siccome munita di valido requisito di ammissione, ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro, ottenendo però **una valutazione di soli 12,60 punti per il profilo ATA e di 9,40 punti per il profilo di collaboratore scolastico** (cfr. **allegati 4 e 5**);

4. Il D.M. 89/2024 ha infatti previsto (Tabella A, lett. A) che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica mentre **il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati “non in costanza di rapporto di impiego”, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con palese difformità di punteggio rilevante ai fini del conferimento dell’incarico**

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

annuale di supplenza: più specificamente le tabelle concernenti i titoli di servizio assegnato punti 6 al servizio reso nella medesima qualifica (*id est* servizio di leva in costanza di rapporto), mentre punti 0,60 per il servizio reso non in costanza (in quanto considerato genericamente come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali).

In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza è suscettibile di una **valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria**, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. per anno- se svolto in costanza di rapporto di lavoro- ovvero di soli 0,6 pt. -se svolto precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente.

La suddetta previsione, tuttavia, è palesemente illegittima e risulta pregiudizievole per la ricorrente che, avendo svolto il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto, si vede gravemente penalizzata nella composizione delle graduatorie in questione.

Si tratta di una differenza – rispetto al ben più consistente punteggio riconosciuto per il servizio civile “in costanza di nomina” – di non poco conto, a fronte della quale l'assistita, ritenendo discriminante ed illegittima la valutazione ridotta del servizio sostitutivo assimilato per legge “*non in costanza di nomina*”, ha opposto apposita diffida (cfr. **allegato 6**) per rivendicare un riconoscimento di punteggio maggiorato, lamentando, tra l'altro, la violazione del Testo Unico delle disposizioni scolastiche.

Diffida che, tuttavia, non ha sortito alcun effetto ed è rimasta inevasa.

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto Ill.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. PRELIMINARMENTE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO E SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

La competenza territoriale del caso che ci occupa è di codesto On.le Tribunale.

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

Ed infatti, è principio oramai consolidato nella giurisprudenza che “*con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire tra le parti, la competenza deve essere individuata nella circoscrizione in cui ha sede la struttura periferica (area Territoriale) nella quale sono ricompresi gli istituti scolastici presso i quali l’aspirante chiede di essere collocato*, simmetricamente a quanto avviene nei casi in cui il rapporto di lavoro controverso è ancora in vigore o è stato risolto, allorché rileva l’ufficio cui il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto stesso”.

Dello stesso avviso è la **Cassazione civile sez. VI n.21506/2013**: in tale pronuncia la S.C. ha ribadito il principio consolidato in giurisprudenza (*ex multis* Cassazione sent. n.14666/2000) in base a quale l’art. 413 comma 5 c.p.c. è inapplicabile “*in tutti i casi come quello attuale, in cui si verte di un rapporto di lavoro ancora da costituire*”. In particolare viene ribadito che “*con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire tra le parti, non possono operare- al fine della determinazione del criterio di competenza territoriale-né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro (perché lo presuppone appunto già sorto) né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore sia già alle dipendenze); occorre invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall’art. 413 c.p.c., ossia del foro della sede del datore di lavoro*”.

Più in particolare, **in conformità alla sentenza delle SS.UU. n. 11043/2001**, va ricordato il principio secondo cui, ai fini della corretta applicazione dell’art. 413 c.p.c., vanno considerati equipollenti tra loro il rapporto di lavoro già costituito e quello che è solo virtuale.

Il datore virtuale, nel nostro caso non è il Ministero, ma **l’Ufficio scolastico Provinciale ove viene presentata la domanda di inserimento in graduatoria**: ciò, in primis, al fine di “*evitare un accentramento delle controversie in materia di pubblico impiego nel foro della capitale*”, giacché, viceversa, “*sussisterebbe, in ragione della ubicazione del Ministero competente, sempre la competenza territoriale del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ottenendosi in tal modo un risultato esattamente contrario all’intento del legislatore sul decentramento sotteso alla disciplina in materia*”.

Lo stesso Ministero, peraltro, ha declinato la propria competenza organizzativa e di gestione del settore scuola, attribuendo finanche legittimazione passiva agli Uffici scolastici decentrati, così come prevede il D.P.R. n.260/07.

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

Sempre in rito, va poi evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i., in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come **diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.**

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata.

Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»* (cfr. da ultimo, **Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968**).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In altri e più chiari termini, occorre considerare la natura giuridica delle selezioni di cui è causa, che non sono affatto inquadrabili nell'alveo delle procedure concorsuali e, pertanto, non rientrano nella riserva di cui all'art. 63, co. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

Al riguardo, costituisce *ius receptum* anche nella giurisprudenza del Giudice Amministrativo che «*La formazione e la gestione graduatorie del personale ATA non prevede una procedura concorsuale di tipo comparativo bensì una procedura di tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario*» (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 95. In termini, cfr. ex multis TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 754; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 1475; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 febbraio 2020, n. 2304; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 452).

Il suddetto orientamento, invero granitico, affonda le proprie radici nell'insegnamento della Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione delle controversie afferenti le procedure di aggiornamento delle graduatorie *de quibus*, ha avuto modo di affermare che «*E' devoluta al giudice ordinario la controversia sull'esclusione del candidato dalla graduatoria permanente definitiva relativa ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo della scuola (personale ATA o profilo CS), trattandosi di accertare il diritto soggettivo al collocamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano eventualmente disponibili, senza che rilevino atti concorsuali in senso proprio*» (cfr. **Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23 luglio 2014, n. 16756**).

Ne deriva che la pretesa azionata si qualifica indubbiamente come **diritto soggettivo pieno**, trovando origine in disposizioni normative di rango primario e nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico espressi dall'art. 52 Cost.

Di qui, pertanto, la **piena disapplicabilità delle previsioni contenute nel D.M. n. 89/2024** in quanto non conformi a legge.

Pertanto, alle medesime conclusioni si perviene anche accedendo all'impiego dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione, come elaborato dalla Suprema Corte in materia di graduatorie scolastiche, in considerazione dell'oggetto del giudizio.

Come noto, infatti, «*ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio e, pertanto, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una*

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione dovrà essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, invece, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 16 settembre 2021 n. 25044. In senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 24 febbraio 2022 n. 1334).

Orbene, il ricorrente non ha formulato una domanda caducatoria di annullamento dell'atto di macro-organizzazione, ma si limita a contestarne incidentalmente la legittimità siccome in stridente contrasto con l'art. 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, l'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e con l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, è piena e incontrovertibile la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto Ill.mo Giudice adito.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 569 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO 1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 52 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO ALL'INTERNO DELLA NORMATIVA MINISTERIALE, NELLA PARTE IN CUI - IN PRESENZA DI UN IDENTICO SERVIZIO MILITARE, SEPPUR SVOLTO "NON IN COSTANZA DI NOMINA" – NON È RICONOSCIUTO PARI PUNTEGGIO.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti ministeriali di cui si chiede disapplicazione disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata dell'esecuzione del servizio obbligatorio di leva ovvero del servizio sostitutivo civile, introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno.

Si tratta all'evidenza di una previsione illegittima siccome si pone in stridente contrasto

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

con la normativa primario nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione.

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

In tal senso, per il personale A.T.A. **l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297** statuisce espressamente che *«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»*.

In *claris non fit interpretatio*, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7.

Nello stesso senso, poi, **l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312**, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che *«Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente»*.

Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili **dall'art. 52, co. 2 Cost.**, le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo.

Né del resto, rileva in senso contrario **l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66**, a mente della quale *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del **principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010** cit., laddove si dispone che *«I periodi di effettivo servizio*

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».

La piena valutabilità del servizio di leva o equipollente, indipendentemente dalla circostanza che esso sia espletato o meno in costanza di rapporto di lavoro, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza.

Va, infatti, osservato come la questione dedotta in giudizio sia stata già da tempo affrontata e risolta dalla Suprema Corte che, in una pronuncia resa in materia di graduatorie ad esaurimento, ha avuto modo di sancire la doverosa equiparazione dei servizi in parola prestati prima della costituzione del rapporto di impiego rispetto a quelli maturati in costanza di nomina.

L'interpretazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in combinato disposto con le norme che disciplinano le modalità di costituzione delle graduatorie scolastiche, è stata offerta nella **Sentenza n. 5679 del 2 marzo 2020**, di recente confermata.

Al riguardo, è stato chiarito che *«deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, qui interessato, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (L. n. 230 del 1998, art. 2050 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103); questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento da condividere e da aversi per richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050” (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso “una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050”, tale per cui “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.)*

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

*come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)» (cfr. **Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 33151. In termini assolutamente conformi, cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 3 giugno 2021 n. 15467**).*

Secondo tale lettura delle norme costituzionalmente orientata si impone, dunque, di dare rilevanza al servizio prestato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto previsto anche dagli ultimi orientamenti della Suprema Corte (cfr. **Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 02.03.2020**).

Recentissime, poi, le pronunce sulla medesima questione, con le quali la **Corte di Cassazione** (cfr. **Sentenza n. 15965/2024 e Sentenza n. 8586 del 29.03.2024**) ha sostanzialmente rappresentato come il servizio di leva o civile sostitutivo debba essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, quale titolo utile per le citate graduatorie e che, *“la norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”*.

L'ordinamento scolastico, infatti, prevede espressamente la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

In senso conforme, del resto, ormai si pone anche il Giudice ordinario in numerosi precedenti che attengono proprio alle operazioni di aggiornamento di cui è causa, con le quali è stato **riconosciuto il diritto all'attribuzione di 6 pt. al servizio militare o civile anche se non svolto in costanza di contratto**.

Anche la prevalente Giurisprudenza di merito ha riconosciuto (secondo il principio del doppio binario di tutela) il diritto soggettivo degli iscritti alle graduatorie *de quibus* al riconoscimento del pieno punteggio.

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

Particolare menzione va alla **sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1658 del 26.04.2024** (cfr. **allegato 7**) la quale, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso ed ha dichiarato il diritto dell'appellante al riconoscimento del punteggio integrale per il servizio militare di leva (6 pt) anche se non assolto in costanza di nomina.

In senso conforme (cfr. *ex multis* **Tribunale di Rieti, sentenza n. 146/2024 del 09.07.2024, Tribunale di Pisa, sentenza n. 347/2024 del 10.07.2024, Tribunale di Milano, sentenza n. 2605/2024 del 22.05.2024, Tribunale di Palermo con Sentenza n.6343/24, il Tribunale di Roma con Sentenza n.42/24 ed il Tribunale di Potenza con Sentenza n.3160/24**).

Ad ogni modo, mette conto rimarcare come il suddetto principio di equipollenza del servizio militare o del servizio sostitutivo civile, ancorché prestato non in costanza di nomina, sia stato nuovamente affermato anche dal Giudice Amministrativo sempre con riferimento al D.M. 89/2024.

Ed infatti, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di tale atto regolamentare nell'ambito della propria giurisdizione, il **Consiglio di Stato, con sentenza n. 1720/2022** ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che *“il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)”*.

Per i Giudicanti *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...] il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera [...] come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.”*.

In definitiva, spiega il Collegio, *“una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”*.

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

L'orientamento espresso dal Supremo Consesso si è, poi, cristallizzato anche nella **pronuncia n. 266/2023**.

Ma v'è di più.

Molto più di recente, sulla medesima questione, sempre il **Consiglio di Stato con ordinanza cautelare n. 3347 del 04.09.2024** si è così pronunciato *“Ritenuto che in punto di fumus boni iuris possano essere favorevolmente vagliate le prospettazioni di parte appellante circa l'esegesi da dare al D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto “Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità”, nella parte in cui, con l'allegato A - Tabella valutazione titoli, si dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, potendo condividersi, al riguardo, le decisioni, anche recenti, assunte da questa Sezione con le sentenze n. 11235/2023 e n. 11239/2023, che richiamano anch'esse a sostegno della tesi propugnata dal ricorrente altri precedenti specifici”*, sospendendo l'esecutività della sentenza resa dal TAR del Lazio.

Ed ancora, in maniera conforme sulla medesima questione, **l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3955 del 23.10.2024** con la quale il Collegio si è così espresso *“Rilevato che è appellata la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso con cui si è contestata la valutazione con diverso punteggio del servizio militare prestato dai ricorrenti non in costanza di rapporto di impiego; ritenuto che, all'esito della sommaria deliberazione propria della presente fase, l'istanza cautelare deve essere accolta, per le ragioni esposte in analoghi precedenti della Sezione (si veda ordinanza Cons. Stato, VII, 11 settembre 2024, n. 3416 e giurisprudenza ivi richiamata); considerato, infatti, che i motivi dedotti appaiono assistiti da apprezzabili elementi di fumus, con riguardo alla prospettata illegittimità del diverso punteggio assegnato a seconda che il servizio militare sia prestato o meno in costanza di nomina”*.

A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto *de quo*, alle graduatorie del personale ATA e CS, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una **natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali**, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

particolare dalla Corte nell'ordinanza citata, deve ritenersi, *“in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”*. È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, **sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro** (art. 2050, comma 2 cit.), **sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore**, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)» (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3423; Cons. Stato, Sez. VII, 10 marzo 2022 n. 1720).

Ancor più di recente, sempre il **Consiglio di Stato sez. VII con sentenza n. 9864 del 09.12.2024** (cfr. **allegato 8**) ha così sancito: *“Il «periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto*

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

*della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». L'appello deve quindi essere accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso ed annullati gli atti con esso impugnati. In esecuzione della presente sentenza **l'amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto**».*

Tale pronunciamento è stato, peraltro richiamato con pedissequa motivazioni ancor più di recente dal **TAR del Lazio nelle sentenze gemelle nn.ri 3092 e 3095 del 12.02.2025** (cfr. **allegati 9 e 10**).

Ergo, la disciplina dettata sul punto dal D.M. 89/2024 deve intendersi ormai definitivamente caducata sicché, anche per ragioni di equità e giustizia sostanziale, non può trovare applicazione nel presente giudizio.

Invero, anche non volendo predicare l'efficacia *ultra partes* del giudicato formatosi al riguardo, non vi è chi non veda come le conclusioni rassegnate in detti pronunciamenti, stante l'assoluta identità delle questioni affrontate, costituiscano un evidente parametro giuridico di riferimento per valutare le domande formulate con il presente ricorso.

Del resto, mette conto osservare che, in esecuzione dei plurimi pronunciamenti giudiziali sinora intervenuti, il Ministero resistente e le relative articolazioni territoriali abbiano sinora proceduto alla rivalutazione della posizione in graduatoria di centinaia di supplenti precari, attribuendo appunto 6 pt. per il servizio civile/militare espletato.

Ogni diversa determinazione, invero, determinerebbe una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento di soggetti versanti in una situazione assolutamente omogenea, ed anzi identica.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e la necessità della loro relativa disapplicazione.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Della Porta Federica, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c., voglia così provvedere:

1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale per il servizio civile svolto presso l'UNITALSI per n. 1 anno dal 11.12.2018 al 10.12.2019 “non in costanza di nomina”, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. e del profilo di C.S., per il triennio scolastico 2024-2027 per la provincia di Cremona; e, per l'effetto,

2. Condannare le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – **a riconoscere integralmente il punteggio spettante** per il servizio civile dalla ricorrente svolto per 1 anno “non in costanza di nomina”, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. e del profilo di C.S. per il triennio scolastico 2024-2027 per la provincia di Cremona;

3. Previa disapplicazione ex art. 63 D.lgs. 165/2001: a) **del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024** avente in oggetto “Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità”, nella parte in cui con l'allegato A - Tabella valutazione titoli-dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”; b) ove occorra, della **Nota ministeriale 76806 del 29/05/2024** avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al D.M. n. 89/2024;

4. Con declaratoria di nullità e/o annullamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. e del profilo di C.S. per il triennio scolastico 2024-2027 per la provincia di Cremona, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente alla ricorrente il punteggio per il servizio civile svolto non in costanza di nomina e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

5. Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari di

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

giudizio come per legge, da liquidarsi secondo il D.M. 147/2022 e ss.mm.ii., con attribuzione alla scrivente che si dichiara antistataria.

DICHIARAZIONE AI FINI DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, ed è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, come da dichiarazione di esenzione depositata in atti (cfr. **allegato 11**).

IN VIA ISTRUTTORIA: si allegano atti come da separato indice.

ISTANZA PER LA NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.

La sottoscritta Avv. Laura Belvisi, quale difensore e procuratore del ricorrente, premesso che:

- la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento della ricorrente in virtù del riconoscimento del punteggio integrale per il servizio civile svolto per 1 anno, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. e C.S. per il triennio scolastico 2024-2027 per la provincia di Cremona; sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti gli aspiranti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali aspiranti già inseriti ed altri i cui ricorsi sono tutt'ora pendenti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti;
- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);
- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal ché essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento

STUDIO LEGALE
Avv. Salvatore Belvisi - Avv. Laura Belvisi
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Mario Faraco

sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto di fissazione udienza e dell'elenco degli eventuali controinteressati;

- ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

FA ISTANZA

affinché codesto Ill.mo Tribunale, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi i tutti gli aspiranti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona territorialmente competente, chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con ossequio.

Nocera Inferiore, 12.03.2025

Avv. Laura Belvisi